



[Indietro](#)

Publicato il 23/01/2018

N. 00430/2018REG.PROV.COLL.
N. 00444/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 444 del 2017, proposto da: Giuseppe Veronico S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Vito Aurelio Pappalepore e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Arturo Cancrini in Roma, piazza San Bernardo, n. 101;

contro

Provincia di Barletta-Andria-Trani, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio

Calvani, con domicilio eletto presso lo studio Arturo Sforza in Roma, via Ettore Rolli, n. 24-C/11;

nei confronti di

Prodon Impianti Tecnologici S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Rocco Notarnicola e Carlo Tangari, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione I n. 1319/2016, resa tra le parti, avente ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione dei lavori di recupero e di risanamento conservativo dell'Istituto Tecnico Agrario “Umberto I” di Andria – CIG 585905337D, reso nella seduta di gara del 22.10.2015.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Barletta-Andria-Trani e di Prodon Impianti Tecnologici S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Giovanni Grasso e

uditi per le parti gli avvocati Pappalepore, Vagnucci, Calvani, Notarnicola e Tangari; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- Con bando di gara pubblicato in data 11.8.2014 la Provincia di Barletta – Andria – Trani indiceva una procedura di gara aperta per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei

lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per il recupero e di risanamento conservativo dell'Istituto Tecnico Agrario "Umberto I" sito in Andria alla Piazza S. Pio X, con importo a base di gara pari a € 1.600.000,00.

2.- All'esito delle operazioni concorsuali ed esperito altresì il sub-procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, nella seduta di gara del 22 ottobre 2015 la Commissione giudicatrice disponeva l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore della Prodon Impianti Tecnologici S.r.l..

3.- Avverso tale determinazione insorgeva, con ricorso proposto dinanzi al TAR Puglia, sede di Bari, la società Giuseppe Veronico S.r.l., lamentando:

a) che la Prodon avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per avere omesso di

indicare, in sede di offerta, la figura del geologo e di corredare il progetto definitivo costituente l'offerta tecnica della necessaria relazione geologica, in asserita violazione della *lex specialis* della procedura oltretutto della normativa vigente *ratione temporis*;

b) che la Prodon avrebbe dovuto, comechessia, essere esclusa dalla gara per avere omesso di includere nello *staff* dei progettisti la figura dell'architetto, asseritamente necessaria, trattandosi di un fabbricato sottoposto a vincolo architettonico-paesaggistico.

4.- In pendenza di lite, con determinazione dirigenziale n. 216 del 26.2.2016, la Provincia disponeva l'aggiudicazione definitiva, che veniva impugnata dalla Giuseppe Veronico s.r.l. con motivi aggiunti, in relazione ai profili di illegittimità già dedotti nel ricorso introduttivo nonché per violazione ed erronea applicazione dell'art. 87 del D. Lgs. n. 163/2006, essendosi *in thesi* la Prodon implausibilmente limitata a giustificare, nell'ambito dell'esperito subprocedimento di verifica dell'anomalia, solo il 75% delle voci di prezzo costituenti la propria offerta.

Con ulteriore atto di motivi aggiunti veniva, altresì, impugnato il verbale di consegna parziale dei lavori del 3 marzo 2016, in

ordine al quale si contestava l'insussistenza delle relative ragioni giustificative.

5.- Nel rituale contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1319/2016, meglio distinta in epigrafe, il TAR adito respingeva il ricorso, sul complessivo ed argomentato assunto che:

a) sotto un primo profilo, in difetto di *espresa* previsione di bando intesa alla puntuale prescrizione della indicazione della figura del geologo e della allegazione di relazione geologica, non potesse, per un verso, ritenersi operante una pretesa regola eterointegrativa, come tale confligente con il principio dell'affidamento e non risultasse, per altro verso, concretamente dimostrata, avuto riguardo alla consistenza ed alla natura del programmato intervento (per sé non idoneo a comportare sollecitazioni sulle fondazioni della esistente struttura scolastica e sul terreno roccioso di base), l'essenzialità ed indefettibilità del relativo apporto;

b) sotto un secondo profilo, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico dovesse, in via di principio, essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo le parti di intervento di edilizia civile riguardanti “*scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti*

nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico", restando, per tal via, nella competenza dell'ingegnere civile la c.d. parte tecnica, cioè le attività progettuali e di direzione dei lavori riguardanti *"l'edilizia civile vera e propria"* (essendo, con ciò, ragionevolmente rimessa all'apprezzamento della stazione appaltante la qualificazione tipologica dell'intervento e delle sue caratteristiche tecniche);

c) sotto un terzo profilo, la valutazione dell'anomalia dell'offerta fosse, per un verso e per comune intendimento, sintetica e globale nonché, per altro verso, assoggettata all'apprezzamento tecnico-discrezionale della commissione, laddove la parte ricorrente non avrebbe concretamente dato prova (difettando, per tal via, di concreto interesse alla formalizzazione della relativa censura) dei "sostanziali" profili di incongruenza dell'offerta formulata dall'aggiudicataria controinteressata;

d) sotto un ultimo profilo, la doglianza relativa alle offerte giustificazioni sarebbe stata per un verso tardiva e, come tale, inammissibile e, per altro rispetto (quanto alla mancata esternazione delle ragioni di urgenza poste a fondamento della anticipata consegna), infondata.

6.- Avverso la ridetta statuizione insorgeva la Giuseppe Veronico s.r.l., lamentandone la complessiva erroneità ed invocandone l'integrale riforma.

7.- Nella resistenza dell'Amministrazione intimata e della controinteressata Prodon, alla pubblica udienza del 19 ottobre 2017, sulle reiterate conclusioni dei difensori delle parti costituite, la causa è stata riservata per la decisione.

DIRITTO

1.- L'appello non è fondato e merita di essere respinto.

2.- La società appellante si duole, con un primo ordine di censure, che la sentenza impugnata abbia disatteso la doglianza con la quale aveva lamentato l'illegittimità della disposta aggiudicazione della commessa a favore della Prodon per avere la ditta aggiudicataria omesso di includere nella propria compagine la figura del geologo, come pure di includere nella propria offerta tecnica la relazione geologica, in asserita violazione della *lex specialis* di procedura, nonché dalla normativa positiva vigente *ratione temporis*.

Trattandosi, a suo dire, di un *elemento essenziale* dell'offerta, come tale condizionante la stessa completezza e idoneità degli elaborati progettuali (il

progetto definitivo essendo parte integrante dell'offerta), detta omissione avrebbe, per contro, dovuto ineludibilmente determinare l'esclusione della Prodon dalla gara, con conseguenziale ed auspicata caducazione anche della disposta aggiudicazione della gara in suo favore.

Nel disattendere la così scandita censura, il primo giudice avrebbe, per tal via, erroneamente omesso di considerare che:

a) la normativa di gara avrebbe richiesto, in realtà, espressamente ai concorrenti di allegare all'offerta tecnica le relazioni specialistiche di cui all'art. 24 del d.P.R. n. 207/2010, tra le quali non poteva non essere ricompresa la relazione geologica;

b) in ogni caso l'obbligo di allegare la relazione *de qua* doveva ritenersi derivare *recta via* dagli artt. 24 e ss. del d.P.R. n. 207/2010, aventi carattere cogente e, quindi, immediata attitudine ad eterointegrare la disciplina concorsuale.

In particolare, nel critico ed argomentato assunto dell'appellante, la non equivoca prescrizione scolpita al paragrafo 3 della *lex specialis* di procedura (nella parte in cui imponeva che l'offerta tecnica, debitamente chiusa e sigillata, dovesse contenere, a pena di esclusione, il progetto definitivo dell'opera a realizzarsi, completo in ogni sua

parte di relazioni, capitolati ed elaborati grafici, nel rispetto di quanto indicato dal d.p.r. n. 207/2010) avrebbe dovuto intendersi – *proprio in forza dell'espresso richiamo all'art. 24 e 26 delle vigenti norme regolamentari* – specificamente inclusivo (in difetto di motivata e contraria determinazione del responsabile del procedimento) della relazione geologica, ivi segnatamente prevista tra gli elementi indefettibili a corredo dell'offerta.

3.- La censura va disattesa.

3.1.- Con riferimento alla problematica della automatica eterointegrazione della normativa di gara ad opera dei citati artt. 24, 26 (e 35) del regolamento di esecuzione al previgente codice dei contratti pubblici di cui al d.P.R. n. 207 del 2010, la Sezione, nella consapevolezza della ricorrenza di precedenti giurisprudenziali non univoci, ha da ultimo ritenuto – con maturato orientamento al quale occorre dare, in difetto di contrarie ragioni, sostanziale continuità (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 agosto 2017, n. 4080, sulla scia di Id., 28 ottobre 2016, n. 4553) – che la formulazione delle norme richiamate deponga per il carattere *solo eventuale* delle relazioni specialistiche in sede di progettazione (definitiva od esecutiva).

3.2.- Siffatta conclusione emerge in effetti, già a livello di interpretazione letterale, dalla formula linguistica protasica utilizzata nelle evocate disposizioni normative (alla cui stregua solo “*ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche*” – e, quindi, *non sempre e non necessariamente: id est*, non quando, in concreto, non sussista la necessità di risolvere specifiche ed, appunto, “ulteriori” questioni tecniche – queste debbano formare oggetto di apposite relazioni “*che definisc[a]no le problematiche e indic[hi]no le soluzioni da adottare in sede di progettazione*”: così, chiaramente, l’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010).

3.3.- Per giunta, alla luce di una più comprensiva disamina della normativa sui livelli di progettazione recata dal d.P.R. n. 207 del 2010 ed in particolare in relazione all’art. 33, relativo ai “*Documenti componenti il progetto esecutivo*” (secondo cui quest’ultimo deve essere composto di tutte le relazioni specialistiche, “*salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento*”), va ribadito che tale disposizione “*afferisce tuttavia all’attività progettuale che si svolge all’interno delle stazioni appaltanti, cosicché non ne può essere desunta una rilevanza «esterna», sotto forma di requisito di partecipazione alle procedure di gara in cui un segmento della progettazione [...] sia*

affidato all'appaltatore privato" (cfr. ancora Cons. Stato, n. 4080/2017 cit.).

3.4.- Siffatto ordine di rilievi, del resto, si correla all'esigenza di non introdurre obblighi documentali sanzionati a pena di esclusione dalla gara in assenza di una *specificata ed univoca* previsione del bando, e dunque di una *esplicita* richiesta da parte della stazione appaltante (esigenza, all'evidenza, non soddisfatta, neanche in implausibile prospettiva eterointegrativa, dal riferimento *per relationem* a previsioni regolamentari formulate in termini condizionati e di mera eventualità), posto che risulterebbero, altrimenti, violati i superiori principi eurocomuni di certezza e di salvaguardia dell'affidamento enunciati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 2 giugno 2016, C-27/15.

3.5.- Per l'effetto, deve ribadirsi l'intendimento per cui l'obbligo di indicare un geologo tra i progettisti in sede di gara e di corredare l'offerta tecnica con la relazione geologica dipende, in concreto, dalla natura delle prestazioni affidate all'appaltatore, laddove cioè queste implicino una modificazione sostanziale delle previsioni progettuali formulate dalla stazione appaltante e a condizione che la relativa

necessità sia espressamente prefigurata nelle regole operative di gara.

Depone in questi sensi l'esigenza che la determinazione degli obblighi progettuali e documentali imposti dalle stazioni appaltanti ai concorrenti siano chiaramente definiti nei documenti di gara e che a tali soggetti non siano addossati oneri che le prime, nell'ambito della loro discrezionalità e sulla base del grado di dettaglio della progettazione a base di gara, delle caratteristiche delle opere e delle migliorie consentite, hanno ritenuto non necessari.

Per contro, l'applicazione meccanicistica dei più volte citati artt. 35 e 26 d.P.R. n. 207 del 2010, nei termini e con gli esiti propugnati dall'odierna appellante, condurrebbe proprio a tali incoerenti ed irragionevoli conseguenze, determinando un aggravio documentale ed economico per i concorrenti che, da un lato, non risponde ad esigenze effettive delle amministrazioni e le cui conseguenze si pongono, dall'altro lato, in tensione con i richiamati principi di certezza affermati in ambito sovranazionale (cfr., ancora, Cons. Stato, sez. V, n. 4080/2017) e con divieto di enucleare cause di esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici non previste in modo

espresso dal bando di gara (cfr., sul punto, Cons. Stato, ad. plen., 27 luglio 2016, n. 19).

3.6.- Sulle esposte premesse rileva la Sezione che nel caso di specie nessuna previsione di *lex specialis* imponeva espressamente di corredare l'offerta tecnica della relazione geologica e di indicare la figura del geologo, per cui l'impostazione del motivo d'appello in esame non può essere condivisa.

4.- Occorre, nondimeno, farsi carico di una più articolata ed incisiva prospettiva critica valorizzata da parte appellante. A dire della quale, avrebbe errato il primo giudice ad argomentare nel senso per cui fosse comunque desumibile dagli atti di gara una sia pur implicita valutazione operata dalla stazione appaltante di non necessità della relazione geologica: e ciò nella misura in cui, da un lato, in sede di progettazione preliminare non si era proceduto (in negativo) a svolgere approfondimenti ed indagini di sorta sotto il profilo geologico e, dall'altro, si era precisato (in positivo) di classificare gli interventi strutturali di consolidamento oggetto di gara come "interventi locali", per i quali, ai sensi del richiamato cap. 8.4 Decreto M.I.T. 14 gennaio 2008, non era, per l'appunto, concretamente obbligatoria la redazione della relazione geologica.

Al contrario, secondo l'appellante, in nessuna parte della legge di gara era, di fatto, dato rinvenire detta "implicita valutazione" relativa alla non necessità della relazione geologica, tale da giustificare, in buona sostanza, l'omissione di tale elaborato progettuale da parte della controinteressata.

Del resto (di là dal ribadito e per sé infondato rilievo, di cui si è sufficientemente detto *supra*, circa la ritenuta attitudine eterointegrativa delle disposizioni regolamentari richiamate dal bando), la stazione appaltante non avrebbe asseritamente potuto derogare al disposto dell'art. 24 del ridetto regolamento attraverso una mera "valutazione implicita", a ciò, *in thesi*, ostando il comma 2 della medesima disposizione, secondo cui il progetto definitivo avrebbe dovuto essere obbligatoriamente corredato di tutti gli elaborati ivi elencati (tra i quali anche la relazione geologica) salvo solo una "*diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 15, comma 3*": ossia, in concreto, qualora il RUP "*in conformità di quanto disposto dall'articolo 93, comma 2, del codice, [avesse valutato] motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione*

dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità”.

In sostanza, lungi dal poter essere “disapplicato” in forza di una valutazione implicita (o presunta), l’obbligo di allegare la relazione geologica avrebbe potuto essere bensì derogato, ma solo in forza di una espressa e motivata determinazione del RUP, di fatto insussistente.

4.1.- La doglianza, così come articolata, non coglie nel segno.

Si è già chiarito che il corretto intendimento della normativa regolamentare richiamata (e, in particolare, delle disposizioni intese a descrivere, in termini prescrittivi, il contenuto necessario dei documenti componenti gli elaborati progettuali posti a base di gara) afferiscono, nel loro complesso, ad una attività destinata a dispiegarsi *all'interno delle stazioni appaltanti*: di tal che – in difetto di chiara ed esplicita richiesta, come tale idonea ad orientare la formulazione delle offerte dei concorrenti – deve ribadirsi preclusa una sua pretesa rilevanza “esterna”, *sub specie* di requisito di partecipazione in cui un “segmento della progettazione” sia implicitamente affidato all’appaltatore privato.

Non rileva, allora – ed in questi sensi la motivazione offerta dalla sentenza

impugnata può essere rettificata senza conseguenze, trattandosi di argomentazione *ad abundantiam* – che ricorresse o meno una “valutazione” implicita negativa in ordine alla necessità di allegare una perizia geologica: conta, invece, per l'appunto che – di là da ogni valutazione effettuata sul dalla stazione appaltante e, per essa, dal responsabile del procedimento (cfr. art. 15, comma 3 del regolamento, in relazione all'art. 93 del d. lgs. n. 163/2016) – la prescrizione fosse stata o meno formalmente scolpita dalla *lex specialis*.

Diventa, in siffatta prospettiva (complessivamente intesa ad escludere comechessia l'operatività di una logica di eterointegrazione delle condizioni di partecipazione alla gara), ancora irrilevante, perché non idonea ad immutare i riassunti termini della decisione, la questione, pure criticamente valorizzata dall'appellante, se l'onere motivazionale in ordine alla necessarietà della relazione geologica potesse essere idoneamente e congruamente assolto in forza del mero richiamo al D.M. 14.1.2008 (contenuto nella relazione allegata al progetto preliminare); né monta che la citata relazione non fosse, di fatto, soggettivamente imputabile al responsabile del procedimento.

5.- Con distinto mezzo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la doglianza di primo grado relativa alla asserita illegittimità della determinazione di aggiudicazione dell'appalto in favore della controinteressata per avere questa *“omesso di includere nello staff dei progettisti la figura dell'architetto, necessaria trattandosi di un fabbricato sottoposto a vincolo architettonico-paesaggistico”*.

La statuizione resa dal primo giudice sarebbe, in sostanza, erronea perché, una volta *“preso atto” della circostanza “che il complesso immobiliare di che trattasi [era] sottoposto a vincolo architettonico e che in sede di gara [era] stato richiesto ai concorrenti di presentare il progetto definitivo dell'opera redatto in conformità di quanto prescritto dalla normativa di settore (pag. 11, disciplinare), non [era] revocabile in dubbio che gli elaborati progettuali che costitui[va]no l'offerta dovessero essere necessariamente sottoscritti da un architetto, giusta il disposto dell'art. 52, co. 2, R.D. n. 2537/1925, laddove riserva ai soli architetti le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico nonché il restauro e il ripristino degli edifici soggetti a vincolo storico-artistico”*.

6.- La censura non è fondata.

La disciplina di gara, anche sotto il profilo in questione, non richiedeva esplicitamente, tantomeno *“a pena di esclusione”*, l'inserimento

della figura dell'architetto nello *staff* dei progettisti. Semmai (come risulta dalla nota del RUP in data 20 ottobre 2015), la stazione appaltante aveva ritenuto pienamente equipollente a quest'ultima quella dell'ingegnere, ai sensi dell'art. 52 del r.d. n. 2537/1925, in considerazione della natura prettamente tecnica dei lavori oggetto di appalto.

Per tal via – per ragioni del tutto analoghe a quelle valorizzata in relazione al motivo che precede – anche sotto il profilo in questione non potrebbe ritenersi operante il valorizzato meccanismo eterointegrativo; né la controinteressata avrebbe potuto essere espulsa dalla gara, in forza del principio di tassatività delle cause di esclusione e di quello di tutela dell'affidamento dei concorrenti sulle indicazioni della stazione appaltante.

In ogni caso, varrà osservare – a tutto voler concedere – come colga nel segno la replica di parte appellata, la quale è evidenziato (*ad abundantiam*) come, di fatto, in forza dell'avvalimento per la categoria OG2 dell'impresa ausiliaria Spampinato s.a.s., fra le risorse poste a disposizione nell'ambito dell'attestazione SOA rientrava espressamente anche la figura dell'architetto (nella persona del direttore tecnico Giovanni

Bongiorno): di tal che, in disparte ogni altro rilievo, doveva ritenersi che, in concreto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara per cui è causa siffatta figura professionale fosse nella effettiva disponibilità della concorrente.

7.- Da ultimo, parte appellante reitera il motivo del gravame di primo grado relativo alla ventilata illegittimità del provvedimento di aggiudicazione impugnato per violazione dell'art. 87, d.lgs. n. 163/2006: a suo dire, la stazione appaltante avrebbe erroneamente ommesso di accertare (ciò che non sarebbe stato idoneamente apprezzato dal primo giudice) la congruità di *tutte* le singole voci di prezzo dell'offerta dell'odierna deducente, limitandosi a verificare quelle "*più significative che concurr[evano] a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello offerto*".

8.- La censura non è fondata.

Vale osservare come, in tema di valutazione dell'anomalia dell'offerta e del relativo procedimento di verifica, siano da considerare acquisiti, in premessa, i seguenti principi (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4978):

a) il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di *specifiche e singole* inesattezze dell'offerta economica, mirando

piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, *nel suo complesso*, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto: esso mira, in generale, a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso la procedura di gara per la effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerente per l'anomalia della sua offerta è l'effetto della valutazione (operata dall'amministrazione appaltante) di *complessiva* inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere;

b) il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l'effettività del contraddittorio (tra amministrazione appaltante ed offerente), di cui costituiscono necessari corollari: l'assenza di preclusioni alla presentazione di giustificazioni ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; la immodificabilità dell'offerta ed al contempo la sicura modificabilità delle giustificazioni, nonché l'ammissibilità di giustificazioni sopravvenute e di compensazioni tra sottostime e sovrastime, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale

momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto;

c) il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce *espressione di discrezionalità tecnica*, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'*inattendibilità complessiva* dell'offerta;

d) la valutazione di congruità deve essere, perciò, *globale e sintetica*, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e *non già delle singole voci che lo compongono*: il che, beninteso, non impedisce all'amministrazione appaltante e, per essa, alla commissione di gara di *limitarsi a chiedere le giustificazioni per le sole voci sospette di anomalia e non per le altre*, giacché il concorrente, per illustrare la propria offerta e dimostrarne la congruità, può fornire, *ex art. 87, 1° comma, d. lgs. n. 163 del 2006*, spiegazioni e giustificazioni su qualsiasi elemento dell'offerta e quindi anche su voci non direttamente indicate dall'amministrazione come incongrue, così che se un concorrente non è in grado di dimostrare l'equilibrio complessivo della propria offerta attraverso il richiamo di voci ed elementi diversi da

quelli individuati nella richiesta di giustificazioni, in via di principio ciò non può essere ascritto a responsabilità della stazione appaltante per erronea o inadeguata formulazione della richiesta di giustificazioni (cfr. Cons. Stato, sez. V, 5 settembre 2014, n. 4516).

Ne discende (nella assenza di rilievi che possano concretamente evidenziare l'erroneità, la contraddittorietà o l'insufficienza delle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante) l'inconfigurabilità di alcun vizio nell'operato di quest'ultima, per il solo fatto che abbia ritenuto sufficienti a dimostrare la congruità dell'offerta le giustificazioni fornite dall'aggiudicataria in relazione alla maggior parte delle voci di costo.

9.- Per il complesso delle esposte ragioni, l'appello deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite, che quantifica in € 4.000, oltre accesso di legge, a favore della Provincia di

Barletta-Andria-Trani ed € 4.000, oltre accessori, a favore della Prodon Impianti Tecnologici S.r.l..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere,

Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Grasso

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO